



DETERMINAZIONE n 250 del 29.06.2015

Oggetto: **Procedimento penale n.2635/13 R.G.n.r. e n.3556/13 R.G.Gip contro Filipponi ed altri - Costituzione parte civile di Samte s.r.l.- Incarico Studio Legale Guida.**

L'AMMINISTRATORE UNICO

Lette

- Le indicazioni comunicate dall'avv. Giuseppe Guida, già difensore di Samte s.r.l. nel giudizio arbitrale contro DANECO insorto per la controversia relativa alla discarica di S.Arcangelo Trimonte, con note acquisite al prot. n.2143 del 18.06.2015 e n.2214 del 25.06.2015, in relazione al procedimento penale **n.2635/13 R.G.n.r. e n.3556/13 R.G.Gip contro Filipponi ed altri**, in corso presso il Tribunale di Benevento, con le quali il medesimo professionista ravvisa che, sussistendo ancora la possibilità di costituzione parte civile da parte di Samte s.r.l., vi è la esigenza di procedere in tal senso, in quanto la stessa è legittimata in conseguenza dei danni diretti di natura patrimoniale subiti, scaturenti dal reato di cui al contenzioso penale ed oggetto del contenzioso arbitrale pendente;

Ritenuto

- Di dover accogliere le indicazioni così come suggerite dal legale incaricato nel lodo arbitrale c/o Daneco;

DETERMINA

- **Di procedere per la costituzione parte civile della SAMTE s.r.l. nel proc. Pen. penale n. 2635/2013 R.G.n.r. e n. 3556/2013 R.G. Gip, fissato dinanzi al Tribunale di Benevento** – in nuova composizione collegiale – per l'udienza del 26.11.2015, nei confronti di Leone Marco nato a L'Aquila il 19.03.1967 responsabile tecnico della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte e Filipponi Bernardino nato a San Benedetto del Tronto il 26.03.1966, amministratore della Daneco impianti, società gestore della discarica in Sant'Arcangelo Trimonte, imputati per i reati:

Capo 1

p. e p. 40 cpv, 81 cpv cp., art. 6 comma 1 lett. B) d.l. 172/2008 convertito in legge 210/2008 «perché nelle rispettive qualità immettevano con le condotte di seguito specificate nella discarica di Sant'Arcangelo Trimonte, rifiuti pericolosi e non conformi, tra cui sostanze quali diossina e percolato, metalli tra cui arsenico ed alluminio, ferro e cromo....; in particolare smaltivano e contribuivano a ar smaltire illecitamente rifiuto liquido, sversandolo nel terreno»



Capo 2

Per i reati di cui agli artt. 110, 81, 40 cpv, 426, 434 c.p. « perche, ~~in concorso tra loro~~, ciascuno nelle rispettive qualità, il Filipponi quale amministratore unico della DANECO IMPIANTI SRL, il Leone quale responsabile tecnico di gestione della discarica, con più azioni ed omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, cagionando movimenti franosi, determinando un inquinamento del suolo e del sottosuolo con lo sversamento reiterato dei rifiuti pericolosi (tra cui il percolato e metalli tra cui l'arsenico l'alluminio, il cromo, il ferro ed il manganese, il nichel il rame, il selenio, presenti in quantità rilevante) e non pericolosi, determinando, altresì, la creazione di ingenti quantità di percolato che si infiltravano nei terreni e nelle acque circostanti e sotterranee (nelle quali si accertava che il valore delle diossine era più del doppio del limite consentito), commettevano fatti diretti a cagionare un disastro ambientale»

Data e luogo del fatto: fino a gennaio 2012 in Sant'Arcangelo Trimonte

Capo 3

Per i reati di cui agli artt. 110, 81, 40 cpv, 256 comma 4 DPR n. 152/06 « perché il Filipponi quale amministratore unico della DANECO IMPIANTI SRL, il Leone quale responsabile tecnico di gestione della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte non osservavano le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni: in particolare non coprivano con terreni o teli di impermeabilizzazione i rifiuti e gli accumuli di percolato anche nelle parti di discarica non coltivate»

Data e luogo del atto: fino al Marzo 2011 in Sant'Arcangelo Trimonte;

- **Di precisare** che la costituzione di parte civile della SAMTE – titolare della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte – concessa in gestione alla DANECO S.p.A. – tende ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e morali, conseguenti la condotta di reato degli imputati e così determinata:
 - Mancato utilizzo della discarica dal 18.03.2011 epoca in cui fu sottoposta a sequestro con provvedimento del Gip presso il Tribunale di Benevento ed a tutt'oggi inutilizzata in ragione del vincolo cautelare;
 - Mancato incasso dei corrispettivi connessi al conferimento dei rifiuti e perdita di tutti gli oneri contributivi collegati;
 - Deperimento derivante dal mancato uso degli impianti e spese di manutenzione ordinarie;
 - Compensi richiesti dalla Daneco S.p.A ., responsabile per il tramite dei suoi preposti delle ipotesi di reato e del conseguente sequestro, per l'attività di gestione e formalmente quantificati ed introdotti con atto di giudizio arbitrale, volto al riconoscimento dei compensi di gestione della discarica, ancorché non esercitata e per il pregresso esercitata con le forme indicate nel capo di imputazione;



- Nonché tutti gli ulteriori danni conseguenti e connessi alla mancata o alla illecita gestione della discarica commissariale, concessa in gestione dalla SAMTE alla Daneco;
- **Di Nominare** per la costituzione di parte civile il medesimo l'Avv. Giuseppe Guida del Foro di Nola, con studio in Nola alla via Pietro Vivencio n. 28, conferendogli espressa facoltà di richiedere la citazione quale responsabile civile nel processo penale della DANECO S.p.A.;
 - **Di riconoscere** al professionista a titolo di acconto spese ed onorari € 2.500,00 oltre IVA e CPA ed attribuendogli a saldo in caso di condanna onorari e spese pari agli importi riconosciuti dal Tribunale in sentenza.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Nicolino Cardone